

COSTITUZIONE E STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE

1.1) E' costituita l'Associazione di volontariato denominata Associazione Pendolari, che in seguito sarà chiamata **Associazione**.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 Dicembre 1997, n.460, l'Associazione è costituita in conformità al dettato della Legge 266/91, la quale attribuisce la qualificazione di "Associazione di Volontariato" e le consente di considerata ONLUS (associazione non lucrativa di utilità sociale). La qualificazione di Associazione di Volontariato con i dati riguardanti la registrazione regionale, costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

1.2) I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

1.3) La durata dell'Associazione è illimitata.

1.4) L'Associazione ha sede presso il Palazzo di Città, via S. Carlo 1- 28041 Arona

1.5) Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città nonché istituire sedi e sessioni staccate anche in altre località.

ART. 2 - SCOPI

2.1) L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore trasporti.

In particolare, l'Associazione si prefigge di migliorare le condizioni del servizio di trasporto attraverso opere di sensibilizzazione degli utenti e delle istituzioni sui problemi esistenti.

L'Associazione condanna e si dissocia da: qualsiasi forma di violenza, qualsiasi intento diffamatorio, qualsiasi forma di istigazione a commettere un qualsiasi reato e qualsiasi attività contro la legge.

L'Associazione assumerà ed organizzerà iniziative che risultino rispondenti al proprio scopo.

ART. 3 - FINALITA'

3.1) L'Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai sottoscritti, si allega al presente atto per costituirne parte integrante.

L'Associazione agisce nei limiti della Legge n° 266 del 11 Agosto 1991, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3.2) Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

3.3) L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle precedentemente indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione si attiva a tal fine con: petizioni, organizzazione di pacifiche proteste, redazione di note informative per gli utenti, lettere aperte, sondaggi, indagini statistiche, diffusioni di articoli sulla stampa o attraverso altri mezzi di informazione o comunicazione, nonché qualsiasi iniziativa volta al miglioramento delle condizioni di vita ad esclusivo vantaggio dei fruitori del servizio di trasporto.

L'associazione si attiva altresì con attività collaterali quali attività ricreative e di servizio organizzate per favorire la maggiore conoscenza ed integrazione sociale e quant'altro sia ritenuto utile al perseguimento del sopracitato scopo.

L'Associazione condanna e si dissocia da: qualsiasi forma di violenza, qualsiasi intento diffamatorio, qualsiasi forma di istigazione a commettere un qualsiasi reato e qualsiasi attività contro la legge.

ART. 4 - ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE

4.1) Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione ed il presente Statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta, la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione (ordinari).

4.2) Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori" che forniscano un sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che abbiano fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione.

4.3) Il numero degli aderenti è illimitato.

4.4) Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e di doveri.

4.5) Ammissione ed esclusione degli aderenti:

4.5.1 Nella domanda di ammissione, l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione;

4.5.2 L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione;

4.5.3 Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie
- per sopraggiunta impossibilità
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari
- per violazione degli obblighi statutari.

4.5.4 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

5.1) Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per esplicita delega scritta;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.2) Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo su mandato dell'Assemblea.

ART. 6 - RISORSE FINANZIARIE

6.1) Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;
- contributi di Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato all'incremento del patrimonio.

ART. 7 - ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

7.1) Organi sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente

ART. 8 - ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

8.1) L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

8.2) L'Assemblea è convocata dal Presidente.

8.3) La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.

8.4) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 2/3 i componenti del Consiglio Direttivo o di 1/10 degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

8.5) L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e dell'eventuale bilancio;
- l'approvazione della relazione di attività;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi ed il programma del Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel Registro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

8.6) L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1) Il Consiglio Direttivo, organo esecutivo, è composto da cinque a quattordici membri: Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale e Tesoriere Economico e fino a dieci Consiglieri eletti dall'Assemblea.

I membri del Consiglio rimangono in carica per un anno salvo revoca, decadenza, dimissioni o decesso di un Consigliere; il Consiglio alla prima riunione successiva alla revoca, alla decadenza, alle dimissioni o dal decesso provvede alla sua sostituzione chiedendone la ratifica alla successiva riunione dell'Assemblea. Il Consigliere così nominato rimarrà in carica fino a quando decadranno i Consiglieri originariamente eletti.

Il Consiglio decade qualora venga meno la maggioranza dei Suoi componenti. I Consiglieri sono rieleggibili. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi per almeno tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, potrà essere dichiarato decaduto dalla carica mediante deliberazione del Consiglio stesso.

Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta dei 2/3 dei Consiglieri, con preavviso di dieci giorni mediante affissione presso la sede.

9.2) Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- nominare il Segretario/ Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro.

ART. 10 - PRESIDENTE

10.1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti. E' rieleggibile ma non consecutivamente.

10.2) Presidente e Vice Presidente

Il Presidente, ed in sua vece il Vice Presidente, rappresenta l'Associazione, stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione.

ART. 11 - MODIFICHE DELLO STATUTO - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

11.1) Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate dal Consiglio da uno degli organi o da almeno 1/10 degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.2) Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata con il voto favorevole di almeno 2/3 degli aderenti, dall'Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre Organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea straordinaria che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5 comma 4, della legge n° 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o capitali agli aderenti.

ART. 12 - NORME DI RINVIO

12.1) Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento dalle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n° 266/91, alla legislazione regionale sul Volontariato, al D.L. 4 Dicembre 1997, n° 460 e successive variazioni.

Arona, Novembre 1998